**COMUNICATO STAMPA**

**BONUS EDILIZI: COMMERCIALISTI, IL VISTO DI CONFORMITA’ SIA DETRAIBILE**

**Il Consiglio nazionale della categoria in audizione parlamentare: “Fare chiarezza normativa sugli interventi trainati del Superbonus”**

*Roma, 19 novembre 2021 -* Prevedere che le spese sostenute per il rilascio del **visto di conformità e dell’asseverazione** esteso a tutti i bonus edilizi rientrino tra le **spese detraibili**. È una delle proposte contenute nel documento consegnato alle Commissioni congiunte Bilancio di Camera e Senato dal **Consiglio nazionale dei commercialisti** in occasione dell’audizione svoltasi oggi sulla **legge di Bilancio,** alla quale hanno preso parte i due delegati alla fiscalità, **Gilberto Gelosa** e **Maurizio Postal**.

Nel documento, il Consiglio nazionale della categoria spiega che la proposta è finalizzata “a **non gravare i contribuenti** del costo dei nuovi controlli previsti dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, attualmente in corso di conversione, in caso di esercizio dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni d'imposta relative agli interventi edilizi elencati nel comma 2 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020”.

Tra le proposte avanzate dalla categoria anche quella, relativa al **superbonus fiscale**, di “**chiarire espressamente** in via normativa che le proroghe previste per i lavori sulle parti comuni condominiali valgono anche per gli **interventi “trainati”** sulle singole unità immobiliari del condominio, come, ad esempio, la sostituzione delle finestre o della caldaia autonoma dei singoli appartamenti”.

Nel corso dell’audizione, il consigliere Gelosa ha poi ribadito la richiesta già più volte formulata dalla categoria di **neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo**, al fine di “favorire e incentivare concretamente le **società tra professionisti**”. Si tratta, secondo Gelosa, di “garantire la necessaria **parità di trattamento fiscale** delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo rispetto alle analoghe operazioni straordinarie poste in essere nell’ambito delle **attività commerciali**, favorendo lo sviluppo di una forma societaria, la società tra professionisti, attualmente ancora poco utilizzata, proprio per le incertezze sulla normativa fiscale applicabile a tale fattispecie”. Sempre a proposito di società tra i professionisti, la categoria ha infine ribadito anche la proposta di un regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle stesse società.